

CONVENZIONE
TRA LA PROVINCIA DI SAVONA E LA PROVINCIA DI IMPERIA PER IL
SERVIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA GENERALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____, tra la Provincia di Savona, codice fiscale 00311260095, legalmente rappresentato dal Presidente dott.ssa Monica Giuliano e la Provincia di Imperia codice fiscale _____, legalmente rappresentato dal Presidente, avv. Fabio Natta, si conviene e si stipula quanto segue

PREMESSO CHE

L'Amministrazione provinciale di Savona con delibera del Consiglio provinciale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge e l'Amministrazione provinciale di Imperia, con delibera del Consiglio provinciale n. _____ del _____, esecutiva ai sensi di legge, hanno deciso lo svolgimento delle funzioni di segreteria in forma associata ai sensi dell'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel testo innovato dall'articolo 4, comma 4-bis, del decreto legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465;

ART. 1
OGGETTO E FINE

Le Province di Savona e Imperia stipulano la presente convenzione allo scopo di svolgere in modo coordinato ed in forma associata le funzioni di Segreteria provinciale, ottenendo un significativo risparmio della relativa spesa.

ART. 2
PROVINCIA CAPO CONVENZIONE

La Provincia di Savona assume la veste di Provincia capo convenzione.

ART. 3
NOMINA E REVOCA DEL SEGRETARIO PROVINCIALE

Al Presidente della Provincia di Savona, capo convenzione, compete la nomina e la revoca del Segretario provinciale. La Parti prendono atto che il Presidente della Provincia di Savona ha confermato l'avv. Giulia Colangelo titolare della sede di Segreteria della Provincia di Savona, con atto n. 1 del 14 ottobre 2014.

ART. 4

MODALITA' OPERATIVE

Con la presente convenzione le Province sopraindicate prevedono che un unico Segretario provinciale presti la sua opera in entrambi gli Enti.

ART. 5

ORARIO DI LAVORO

Le prestazioni lavorative del Segretario sono articolate in modo da assicurare il corretto funzionamento presso ciascuna Provincia per un numero di ore lavorative proporzionale alle dimensioni degli enti e alla complessità delle problematiche degli enti stessi.

Il calendario dei giorni sarà stabilito di comune accordo tra i Presidenti delle Province, sentito il Segretario provinciale, e potrà essere variato allo stesso modo per necessità di servizio.

ART. 6

RAPPORTI FINANZIARI E TRATTAMENTO ECONOMICO

La Provincia di Savona, capo convenzione, provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretario provinciale e al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico della Provincia di Imperia in convenzione.

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario provinciale, così come determinata dall'articolo 37 e seguenti del CCNL dei Segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001 e dai successivi rinnovi contrattuali, sarà a carico di ciascuna Provincia in parti uguali.

Al Segretario provinciale spetta anche il rimborso delle spese di viaggio tra le due sedi, effettivamente sostenute e documentabili. A tal fine, stante l'impossibilità di conciliare la quantità e i tempi relativi al lavoro da svolgere con l'utilizzo dei mezzi pubblici, sarà corrisposto al Segretario un rimborso forfettario pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso, oltre alla spesa sostenuta per i pedaggi autostradali, previa presentazione di apposita rendicontazione mensile. La relativa spesa sarà ripartita in parti uguali tra le due Amministrazioni.

ART. 7

FORME DI CONSULTAZIONE

Le forme di consultazione tra gli Enti convenzionati sono costituite da incontri periodici da tenersi almeno due volte all'anno tra i rispettivi Presidenti, che opereranno in accordo con il Segretario provinciale, al fine di garantire il buon funzionamento del servizio di Segreteria e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

ART. 8

DURATA E CAUSE DI SCIoglimento

Quanto alla durata, la presente convenzione é da intendersi valida per un periodo di anni 3 (tre) a partire dalla data di sottoscrizione della presente convenzione.

Essa potrà comunque essere sciolta in qualunque momento per una delle seguenti cause:

- scioglimento consensuale mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle amministrazioni provinciali;
- recesso unilaterale di una delle amministrazioni contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare con un preavviso di almeno 30 giorni.

Prima della scadenza la convenzione potrà essere rinnovata, con la stessa procedura, per un uguale periodo e/o per un periodo da concordare.

ART. 9 REGISTRAZIONE

La presente convenzione sarà repertoriata e registrata in caso d'uso ai sensi della vigente legge di registro.

ART. 10 NORME FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione, trovano applicazione le disposizioni di legge, dei CCNL di categoria, dei Regolamenti e degli Statuti delle singole Province in quanto compatibili.

La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni dei rispettivi Consigli provinciali e dall'atto di conferma del segretario titolare, sarà inviata al Ministero dell'Interno – ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali – Sede di Roma e alla Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Genova – Sezione Regionale per la Liguria.

Letto, confermato e sottoscritto

per la Provincia di Savona, dott.ssa Monica Giuliano

per la Provincia di Imperia, avv. Fabio Natta